



ESAMI INTEGRATIVI e di IDONEITA' (Procedure e sintesi normativa)

CRITERI e MODALITA' PER I PASSAGGI TRA vari INDIRIZZI di SCUOLE

- VISTO il D.Lgs. 297/94;
- VISTO il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- VISTO il D.Lgs. 226/05, art. 1, comma 7;
- VISTA la Legge 107/15;
- VISTO il D.Lgs. 61/2017: riforma dei percorsi per l'Istruzione Professionale Statale (IP);
- VISTO il D.M. 276 del 24/08/2021 (Adozione certificato di competenze per i nuovi percorsi IP)
- VISTI gli Accordi tra l'USR-ER e la Regione Emilia Romagna del 5 Agosto 2022 e del 29/11/2018, art. 5 con gli aggiornamenti di cui al D.M. 118/2024 (Passaggi tra i sistemi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali);
- VISTO il D.M. n° 218 del 11/11/2025 (Esami di Idoneità);
- VISTA la Legge n° 164/2025 (Esami Integrativi);
- VISTA la Nota MIM n° 6640 del 17/12/2025 (Istruzione Parentale)
- VISTI i criteri di accoglienza e di formazione delle classi come deliberati dal Consiglio di Istituto;
- VISTO il PTOF dell'Istituzione scolastica;
- VISTE le disposizioni emanate dal Ministero con le circolari annuali sulle iscrizioni

Si dispone il seguente REGOLAMENTO per gli Esami Integrativi e di Idoneità ed i passaggi tra scuole. Tale Regolamento costituisce, per la parte di specifico interesse, parte integrante a tutti gli effetti del Regolamento di Istituto.

Accoglienza ed inclusione degli studenti

Il nostro Istituto **accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta (come da delibera del Consiglio di Istituto) entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza edilizia e logistica dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.** In previsione del **passaggio a questa scuola**, si possono concordare con le famiglie e la scuola di origine (se richiesti preventivamente all'inizio delle lezioni per le relative classi/indirizzi) brevi periodi di frequenza (soprattutto nell'apprendimento delle discipline di indirizzo), al fine di consentire allo studente di valutare le proprie motivazioni e di compiere una scelta consapevole.

Si riassumono le seguenti e possibili casistiche, che verranno sviluppate nel presente documento ai punti indicati:

1) PASSAGGI IN ENTRATA DI ALLIEVI PER LE CLASSI PRIME:

- dopo il termine delle iscrizioni **e prima** dell'inizio delle lezioni (punto 1- A)

2) PASSAGGI IN ENTRATA DI ALLIEVI provenienti DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, con riferimento alle classi dell'OBBLIGO SCOLASTICO (classi I e II):

- alunni iscritti e frequentanti il primo anno; (punto 2-A)
- alunni iscritti e frequentanti il II anno; (punto 2-B)
- riorientamento verso il sistema IeFP a valere dall'inizio dall'a.s. successivo (2-C)
- allievi con cittadinanza non italiana (punto 2-D)

3) ESAMI INTEGRATIVI

4) ESAMI DI IDONEITA'

5) ISTRUZIONE PARENTALE

6) ALLIEVI CHE HANNO FREQUENTATO SCUOLE CORRISPONDENTI ALL'ESTERO

7) NORME PER I PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSL) NEI PASSAGGI TRA DIVERSI ISTITUTI (classi del triennio)

8) PASSAGGI IN ENTRATA/USCITA DI ALLIEVI PROVENIENTI dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Regionali (IeFP) o dai PERCORSI QUINQUENNALI IP del nostro Istituto verso la FORMAZIONE REGIONALE IeFP: si veda il punto 9 (Accordo Stato Regioni del 10 Maggio 2018, Accordo USR-ER/RER del 05/08/2022 e successivi aggiornamenti)

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE CON MEDESIMO INDIRIZZO/annualità/percorso di STUDI: medesime modalità del punto 2, con riserva per alcuni specifici casi.

1) Passaggi richiesti al nostro Istituto alle CLASSI PRIME:

1-A) dopo il termine previsto per le iscrizioni e PRIMA dell'inizio delle lezioni

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.

Dopo l'EVENTUALE accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione **in relazione all'effettività disponibilità di poter soddisfare tale richiesta tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi e dei relativi criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto**, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il **nulla osta**.

2) Passaggi richiesti al nostro Istituto nel PRIMO BIENNIO (Obbligo Scolastico)

*Ai sensi della Legge 164/2025, nel PRIMO BIENNIO (Obbligo Scolastico) gli studenti potranno richiedere **in corso d'anno entro il 31 Gennaio dell'a.s.** il passaggio ad altro indirizzo, articolazione o opzione di studi senza la necessità di sostenere esami, ma attraverso colloqui di accoglienza/patti formativi con la famiglia e la realizzazione di didattici integrativi e percorsi di studio autonomo organizzati dalla scuola di destinazione.*

Tali forme di passaggi in ingresso per allievi provenienti da altri istituti, saranno valutate ed eventualmente accolte dal M. Curie in ragione dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, degli spazi/aule disponibili, della presenza o meno di studenti DVA/DSA/BES ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico con la collaborazione del consiglio di classe di possibile destinazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

2-A) Alunni iscritti e frequentanti il PRIMO ANNO

Qualora i genitori di alunni minori, **iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (*)**, il trasferimento con relativa frequenza a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore. **In questi casi, la famiglia sottoscriverà con il DS un patto formativo specifico** che esplicherà le motivazioni che hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a, precisando i termini di corresponsabilità educativa in questo nuovo processo di inserimento.

(*) **Come principio primario**, e' auspicabile che tali passaggi avvengano nei primi mesi dell'anno scolastico (**entro il 15 Dicembre**), per facilitare quanto prima il riallineamento alla classe/indirizzo/articolazione di destinazione ed acquisire le conoscenze e le competenze necessarie, in ragione dell'organizzazione del nostro Istituto che prevede un trimestre ed un pentamestre per le specifiche valutazioni (intermedie e finali).

In seconda istanza, ai sensi della Legge 164/2025, nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, **gli studenti possono richiedere in corso d'anno, entro e non oltre il 31 gennaio**, l'iscrizione con relativa frequenza alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.

L'ammissione alla scuola di destinazione, avviene tramite colloquio secondo le autonome decisioni e procedure organizzativo/didattiche delle singole scuole autonome, fermo restando il rilascio del NULLA OSTA da parte della scuola di originale appartenenza. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi e percorsi di studio autonomo volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento (non sono previsti esami integrativi).

Inserimento dello studente nella nuova classe/indirizzo del nostro Istituto

L'inserimento dello studente nella nuova classe (**scelta dall'Istituto "M. Curie" a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti DVA/DSA/BES ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico con la collaborazione del consiglio di classe di possibile destinazione**), sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza e/o referenti PFI (indirizzo professionale). Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi a cura dello studente mediante lo studio autonomo ed eventuali specifici interventi da realizzarsi durante l'a.s.

N.B. Sono possibili richieste da parte delle famiglie di **riorientamento a valere dall'inizio dell'anno scolastico successivo** verso l'Istruzione Professionale Regionale (secondo apposite indicazioni e scadenze stabilite dalla Regione Emilia Romagna in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale).

2-B) Alunni iscritti e frequentanti il SECONDO ANNO

Come principio primario, e' auspicabile che tali passaggi avvengano nei primi mesi dell'anno scolastico (**entro il 15 Dicembre**), per facilitare quanto prima il riallineamento alla classe/indirizzo/articolazione di destinazione ed acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in ragione dell'organizzazione del nostro Istituto che prevede un trimestre ed un pentamestre per le specifiche valutazioni (intermedie e finali).

In seconda istanza, ai sensi della Legge 164/2025, nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti **possono richiedere in corso d'anno, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun a.s.**, l'iscrizione con relativa frequenza alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'ammissione alla scuola di destinazione, avviene tramite colloquio secondo le autonome decisioni e procedure organizzativo/didattiche delle singole scuole autonome, fermo restando il rilascio del NULLA OSTA da parte della scuola di originale appartenenza. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi e percorsi di studio autonomo volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento (non sono previsti esami integrativi).

2-C) Formazione Regionale IeFP. Sono possibili richieste da parte delle famiglie di riorientamento **a valere dall'inizio dell'anno scolastico successivo** verso l'Istruzione Professionale Regionale (secondo apposite indicazioni e scadenze stabilite dalla Regione Emilia Romagna in accordo con l'U.S.R.).

2-D) Studenti con cittadinanza non Italiana. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri) ed integrazioni successive per specifici casi.

3) ESAMI INTEGRATIVI - *Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo (dal TERZO ANNO in poi) – Tali esami consentono il passaggio da un indirizzo di studi a un altro (cambio di percorso, articolazione o opzione) nel triennio della scuola secondaria di II grado.*

Norme generali (Legge 164/2025)

“A decorrere dal TERZO ANNO dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi”.

Al termine del biennio in seguito ad esito positivo dello scrutinio (quindi in seguito alla promozione dal II al III anno), gli allievi possono iscriversi (mediante apposita richiesta) ad altro indirizzo, articolazione o opzione diverso rispetto a quello già frequentato previo ESAME INTEGRATIVO attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su discipline o parti di discipline non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Le domande di ammissione agli ESAMI INTEGRATIVI debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30/06 dell'anno scolastico di riferimento con allegate le informazioni sul percorso didattico svolto precedentemente. Per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, vanno allegate anche le certificazioni rilasciate ai sensi della Legge 104/92 o della Legge 170/2010, oltre – rispettivamente - al PEI o PDP. La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal DS e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto. **Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto di verifica.**

Possono sostenere gli ESAMI INTEGRATIVI:

- Al termine del BIENNIO, gli studenti AMMESSI alla classe successiva in seguito all'esito positivo dello scrutinio finale dei percorsi di istruzione secondaria di II grado (allievi promossi dal II al III anno), al fine di ottenere il passaggio ad una classe III di altro indirizzo, percorso, (come disciplinato da apposita ordinanza del MIM);
- Gli studenti che, a decorrere dal TERZO ANNO dei percorsi della scuola secondaria di II grado, all'esito positivo dello scrutinio finale, intendono proseguire gli studi mediante iscrizione ad una classe di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione;
- Gli studenti del triennio NON ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di II grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

N.B. Non è consentito il passaggio all'Istituto M. Curie per studenti che nella scuola di provenienza si trovino in una situazione di “sospensione del giudizio” in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 30/06, con riserva ed i subordinate ai casi precedenti.

N.B. Le procedure descritte per gli esami integrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 226/05 novellato dalla legge 164/2025 attendono l'emanazione di specifica ordinanza ministeriale.

4) - ESAMI di IDONEITA'

L'Esame di Idoneità è un esame che viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si possiede il titolo di ammissione (abbreviazione del corso di studi) o per il recupero di anni scolastici in caso di non promozione, oppure nel caso di Istruzione parentale durante gli anni dell'obbligo scolastico. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

La domanda di ammissione agli esami di idoneità deve essere presentata dalle famiglie entro il 30 GIUGNO dell'a.s. di riferimento (entro il termine stabilito dalla C.M. annuale delle iscrizioni nel caso di Istruzione Parentale), con allegato il progetto didattico-educativo svolto. Per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, vanno allegate anche le certificazioni rilasciate ai sensi della Legge 104/92 o della Legge 170/2010, oltre – rispettivamente - al PEI o PDP

Norme generali

Gli esami di IDONEITA' si svolgono in un'unica sessione, generalmente durante la prima settimana di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. con calendario stabilito dal DS e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto. Tali esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, orali, pratiche (in relazione alla natura delle singole materie) la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale (Art. 4 del DM 218/2025)

Il candidato che sostiene Esami di Idoneità relativi a più anni (in ogni caso non più di due), svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione delle prove distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la/le prova/e.

Gli interessati sostengono le prove di esame su TUTTE LE DISCIPLINE previste dal piano di studi dell'anno o degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esito dell'Esame, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010 e dal D.Lgs. 61/2017 (Istruzione Professionale). Se in possesso di promozione, le prove riguarderanno solo le discipline (o parti di discipline) non coincidenti con quelle del percorso precedentemente seguito. In fase preliminare, ciascuna commissione esaminatrice (di norma formata da docenti della classe cui il candidato aspira eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti), provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati. La conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. E' necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

Possano sostenere gli ESAMI DI IDONEITA':

- I candidati ESTERNI al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di II grado successiva alla prima, ovvero studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo dell'anno scolastico in corso;
- I candidati INTERNI che - conseguendo la promozione allo scrutinio finale - intendano accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione;
- Alunni in situazione di Istruzione PARENTALE

4-A) CANDIDATI ESTERNI

1. I candidati esterni che **siano in possesso di licenza media possono partecipare**, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

N.B. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso.

4-B) CANDIDATI INTERNI frequentanti la classe QUINTA

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

Per quanto riguarda la formazione delle commissioni per gli ESAMI di IDONEITA', alle relative prove e alle misure di vigilanza si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 218/2025.

5) - ISTRUZIONE PARENTALE (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, D.M. 218/2025 ed aggiornamenti di cui alla Nota n° 6640 del 17/12/2025 > Linee Guida per L'Istruzione Parentale")

Gli allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi. La domanda per l'istruzione parentale va effettuata entro il termine stabilito dalla C.M. annuale delle iscrizioni.

L'istruzione parentale, o *homeschooling*, è riconosciuta come una **modalità legittima di assolvimento dell'obbligo di istruzione** attraverso l'attività educativa svolta **direttamente dai genitori** o da persona da loro delegata o attraverso la frequenza di scuole non statali e non paritarie iscritte negli Albi Regionali. La **nota MIM n. 6640/2025** ha lo scopo di **trasmettere alle scuole statali e paritarie un documento di riferimento** contenente le *Linee guida per l'istruzione parentale*, per **garantire uniformità e trasparenza nelle procedure** su tutto il territorio nazionale.

Adempimenti per i genitori

I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che scelgono l'istruzione parentale devono:

- 1. Effettuare una comunicazione preventiva annuale:** presentare **ogni anno**, entro il termine stabilito per le iscrizioni scolastiche (come da apposita circolare ministeriale), **una comunicazione in forma cartacea al dirigente scolastico** della scuola del territorio di residenza (*scuola vigilante*), indicando l'intenzione di provvedere all'istruzione dei figli tramite *homeschooling*.
- 2. Allegare alla comunicazione una dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica** per realizzare l'istruzione parentale e un **progetto didattico-educativo di massima (*)** coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo [(*)ovvero la programmazione disciplinare] sulla base del quale la commissione per gli esami di idoneità predisporrà le relative prove. Il dirigente scolastico della *scuola vigilante* **prende atto della comunicazione** dei genitori senza entrare nel merito o rilasciare autorizzazioni. Provvede alla registrazione di tale scelta nel sistema informativo ministeriale (SIDI) e **vigila formalmente** sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, avvertendo e sollecitando i genitori in caso di ritardi o mancati adempimenti.
- 3. Presentare**, entro il termine fissato dalle singole istituzioni scolastiche (30 giugno per questo Istituto), **la domanda di iscrizione all'esame di idoneità** (alla classe seconda o terza del secondo ciclo di istruzione) presso una istituzione scolastica statale o paritaria che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva (scuola vigilante). In questo caso, i genitori devono comunicare alla scuola vigilante l'istituto prescelto come sede d'esame, per gli opportuni raccordi in merito e il tempestivo scambio di informazioni. Si evidenzia che la scuola eventualmente prescelta come sede d'esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Esami e verifiche periodiche

I minori che assolvono l'obbligo di istruzione (anni del biennio di studi) avvalendosi dell'istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata **devono sostenere annualmente**, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, gli esami di idoneità allo scopo di accertare gli obiettivi in coerenza con le Linee Guida per il secondo ciclo di istruzione. **Per il nostro Istituto il termine di presentazione della richiesta di sostenere l'esame di idoneità è fissato al 30 giugno**, unitamente alla consegna della programmazione seguita nel corso dell'anno.

Nel caso di **minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento** che vogliano avvalersi durante l'esame delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Gli esami di idoneità sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali (in relazione alle specifiche discipline del curriculum di studi), la preparazione nelle discipline oggetto di verifica. L'esame di idoneità è superato se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico ed è formata da docenti che rappresentano tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità, sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. Nel caso di minori con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno. All'inizio della sessione d'esami ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati: la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. Per quanto riguarda la formazione delle commissioni per tali esami, alle relative prove e alle misure di vigilanza si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 218/2025.

6) ALLIEVI che hanno frequentato SCUOLE STRANIERE ALL'ESTERO corrispondenti al II, III o IV anno delle scuole del 2^a ciclo

Fatte salve norme di maggiore favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento, dopo gli anni dell'obbligo scolastico, degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

PROCEDURE per l'accoglienza delle domande

Fase Preliminare

Valutata preventivamente la disponibilità di posti disponibili in Istituto e la congruenza della domanda, si terrà un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente con il DS o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- informare sulle modalità del passaggio;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.

Fase istruttoria

Colloquio con il coordinatore di classe o con altro docente esperto che:

- Esamina le condizioni effettive di ammissibilità, sulla base degli elementi ricavati anche dalla documentazione fornita dal richiedente;
- Informa sulle prove da sostenere

Prove di verifica

Si costituisce una commissione di almeno tre docenti compreso il Presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato), comprendente quelli delle discipline da integrare.

7) Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (FSL ex PCTO). Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno di studi)

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività curriculare e quindi obbligatoria. La Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018 in vigore dal 1^a Gennaio 2019) ha apportato modifiche alla precedente norma prevedendo, oltre ad una nuova denominazione (PCTO), una riduzione del monte ore minimo obbligatorio per tali percorsi: 210 ore nel triennio per gli Istituti Professionali, 150 ore nel triennio per gli Istituti Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei.

L'attività PCTO, con la Legge 164/2025, è stata rinominata con FSL (Formazione Scuola-Lavoro) confermandone il valore formativo quale parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività FSL possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (*es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i percorsi FSL svolti dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta domanda. Norme specifiche di pari argomento, sono previste per i candidati privatisti all'Esame di Maturità, con le precisazioni di cui al D.M. 226/2024.

8) Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale Statale Quinquennale (IP) e i percorsi di Istruzione Professionale Regionale Triennali – quadriennale (IeFP)

Secondo quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018 (recepito con D.M. n° 427/2018), dall'intesa USR-ER/RER del 5 Agosto 2022 e dal DM 118/2024, **sono stabiliti i riferimenti per i passaggi tra tali DISTINTI SISTEMI di Istruzione e Formazione, in base alle correlazioni tra le qualifiche e i diplomi professionali regionali (IeFP) e gli indirizzi professionali Statali (IP), in attuazione dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 61/2017 di cui al D.M. 118 del 12/06/2024.** L'istituto M.Curie, nell'ambito dell'indirizzo "Industria e Artigianato per il Made in Italy" ha come riferimento le qualifiche IeFP triennali e i diplomi quadriennali indicati nell'Allegato 4 del Decreto n° 92 del 24/05/2018 con gli aggiornamenti previsti nell'accordo Stato-Regioni n° 155/CSR del 1 Agosto 2019 e di quanto stabilito dal D.M. 267 del 24/08/2021 (Adozione del Certificato di Competenze).

Le procedure per consentire il passaggio tra i due sistemi possono essere attivate (D.M. 427/2018):

- a) per i **primi tre anni** dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- b) al termine del **quarto anno**, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono essere richiesti (con esplicita domanda all'Istituzione scolastica statale o formativa regionale di destinazione) nei seguenti casi:

- in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o dei percorsi triennali e quadriennali (ove previsti) di IeFP;
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi;
- nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità previste da apposite disposizioni regolamentari regionali.

MODALITA' (rif. D.Lgs. 61/2027, art. 8)

Il passaggio viene effettuato esclusivamente a domanda della studentessa/studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Ai fini della determinazione dell'annualità di inserimento di cui all'art.8 c.5 del decreto legislativo n.61/2017, gli Istituti professionali (ed in particolare gli Istituti professionali accreditati per il sistema di IeFP), si impegnano ad attivare le opportune azioni finalizzate a valorizzare la qualifica e il diploma professionale quali titoli di accesso per l'ammissione al quarto e quinto anno del percorso di IP, in base alla tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di IeFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 al Decreto 24 maggio 2018, n.92.

La determinazione dell'annualità di inserimento è altresì basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso. Gli studenti interessati al passaggio da un percorso all'altro, hanno l'opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il **riconoscimento e la valorizzazione dei crediti** acquisiti secondo le modalità indicate nell'art.8 comma 6 del Decreto legislativo n.61/2017:

“Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 61/2017;

b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;

c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso”

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'Istituto M.Curie, tramite una commissione per i passaggi appositamente individuata, sulla base del Bilancio delle competenze attraverso il rilascio, a cura dell'Istituto Regionale IeFP di provenienza, dell'Attestato delle competenze”. Tale attestato potrà essere integrato con eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati – atti a verificare gli apprendimenti effettivamente posseduti e la coerenza con il percorso professionale presente all'Istituto “M. Curie” o il grado di qualifica degli stessi valevoli e traducibili nel percorso di inserimento tramite apposita comparazione. Nel caso di domande di passaggio di allievi dall'Istituto “M. Curie” ad un ente di formazione regionale accreditato IeFP, il nostro Istituto rilascerà un **“Certificato di competenze”** (art. 5 del D.Lgs. 61/2017 adottato con D.M. n° 267 del 24/08/2021) o altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito utile per tali passaggi.

Le Istituzioni di provenienza e/o di destinazione possono attivare se necessario, in tempi utili per facilitare il passaggio e l'inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e/o nei primi momenti di inserimento.

Tempistica per le domande di passaggio (art. 6 Accordo Stato-Regioni del 10/05/2018)

<i>Casistica</i>	<i>Scadenza per la presentazione della domanda</i>	<i>Termine di conclusione dell'operazione di passaggio</i>
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel <u>corso dei primi due anni</u> di frequenza di percorsi IeFP.	Entro il 31 gennaio qualora la richiesta avvenga nel corso dell'anno formativo cui l'allievo è iscritto o al 30 Giugno qualora avvenga al termine dell'anno scolastico.	Entro il mese di febbraio successivo Entro l'inizio dell'anno scolastico successivo (nel caso riferito al 30 Giugno)
Richiesta di passaggio <u>al III anno</u> , sia per i passaggi da IP a IeFP sia per i passaggi da IeFP a IP	Entro il 30 novembre	Entro il 30 Novembre
Richiesta di passaggio <u>dai percorsi statali IP ai percorsi regionali IeFP</u> (erogati da apposite istituzioni formative regionali) nel corso dei <u>primi due anni di IP</u>	Entro il 15 Marzo <u>nel corso dei primi due anni</u> e al 15 settembre al termine dell'anno <u>formativo (termini definiti da specifiche ed apposite regolamentazioni regionali)</u>	Entro il 15 Marzo nel corso dei primi due anni e al 15 settembre al termine dell'anno formativo (<u>termini definiti da specifiche regolamentazioni regionali</u>)

Annualità di inserimento

La determinazione dell'annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:

- correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.
- comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento
- crediti riconosciuti

Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l'inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:

- **inserimento nell'annualità corrispondente** a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d'anno)
- **inserimento nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza**, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative
- **inserimento nell'annualità successiva a quella conclusa** con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso IP quinquennale ad un percorso regionale IeFP e viceversa effettuato durante l'anno scolastico (IP) o formativo (IeFP), le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

BREVE GLOSSARIO

Esame integrativo: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).

Esami di idoneità: Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).

Nulla-osta: Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire e formalizzare il passaggio tra SCUOLE durante l'obbligo formativo. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto o comunque espleti l'obbligo con una delle modalità previste dalla normativa

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari, a norma dell'art.2, comma 1/b del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (art. 2, comma 1/d del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese (art. 2, comma 1/c, del D.Lgs. 13/2013).

(Ultimo aggiornamento del presente documento: Maggio 2026)